



22217.15

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 6512/2009

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 22217

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente - Ud. 14/07/2015
- Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere -
- Dott. GUIDO FEDERICO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6512-2009 proposto da:

TI , elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANGELO SECCHI 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GENTILE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTIA IOANNUCCI giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

2015

2514

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 8/2008 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 27/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

CASSAZIONE.NET

Svolgimento del processo

La contribuente IT propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n.8/14/08, con la quale, in riforma della sentenza della CTP di Roma, è stato respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento per recupero del contributo al servizio sanitario nazionale ex art. 31 L.41/1986.

La CTR, in particolare, affermava che l'obbligazione tributaria a carico della ricorrente, derivante dalla percezione dell'assegno corrispostole a titolo di mantenimento ex art.156 c.c. dal coniuge, era del tutto distinta da quella gravante su quest'ultimo.

La CTR precisava al riguardo che il reddito da lavoro dipendente prodotto dal coniuge separato costituiva la mera provvista attraverso la quale venivano costituiti i fondi necessari per assolvere all'obbligo giuridico di corrispondere alla coniuge l'assegno di mantenimento.

Rilevava inoltre la non applicabilità al caso di specie della disposizione invocata dalla contribuente, in forza della quale venivano esclusi dal contributo i redditi già assoggettati a contribuzione.

Tale norma, secondo quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, aveva la diversa *ratio* di evitare la doppia imposizione a carico dello stesso soggetto, titolare di redditi da lavoro dipendente, già assoggettato a contribuzione sotto forma di ritenute periodiche effettuate dal datore di lavoro.

L'Agenzia si è costituita nel presente giudizio al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

Motivi della decisione

Con il *primo motivo di ricorso* la contribuente denuncia la violazione dell'art. 67 Dpr 600/73 per avere la CTR erroneamente ritenuto la assoggettabilità al Contributo Servizio Sanitario Nazionale dell'assegno di mantenimento percepito dal coniuge, in violazione del divieto di doppia imposizione, posto dalla disposizione su menzionata.

Con il *secondo motivo di ricorso* si denuncia la violazione dell'art. 31 comma 8 L.41/1986 deducendo la non assoggettabilità dell'assegno di separazione anche in forza della menzionata disposizione, che esclude i redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

I motivi, che, in ragione dell'intima connessione, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

A parte ogni rilievo sull'inammissibilità del ricorso, per mancata indicazione, in ambedue i motivi dedotti, della tipologia di vizio denunciato, tra quelle tassativamente previste dall'art. 360 codice di rito(Cass. 18421/2009), le censure sono infondate, dovendo affermarsi l'assoggettabilità al CSSN del reddito percepito dalla contribuente a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.

L'art. 31 L.41/1986 infatti prevedeva l'assoggettamento al tributo di tutti i redditi, derivanti o meno da lavoro dipendente, ivi compreso dunque il reddito derivante dall'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., riconducibile alla categoria dei "redditi diversi".

Come affermato dalla CTR nell'impugnata sentenza non è al riguardo configurabile la doppia imposizione vietata dall'art. 67 Dpr 600/73, stante la diversa natura del reddito da lavoro dipendente percepito dal coniuge della contribuente rispetto a quello derivante dalla percezione dell'assegno di mantenimento della ricorrente, che costituisce per il coniuge erogante onere deducibile.

La deducibilità dell'assegno esclude dunque ogni profilo di duplicazione dell'imposizione.

Diverso è dunque il presupposto impositivo, costituito, in un caso, nella percezione di un reddito da lavoro dipendente e nell'altro dalla percezione di un reddito riconducibile ai c.d. redditi diversi, quale l'assegno di mantenimento, apparendo al riguardo irrilevante il fatto che la provvista per il pagamento dell'assegno suddetto derivi, in tutto o in parte, dal reddito da lavoro dipendente(ma anche da eventuali altri redditi, proventi o introiti) del coniuge della contribuente.

Il ricorso va dunque respinto e la contribuente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.


Condanna la contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'Agazia delle Entrate , che liquida in 1.000,00 € per compensi oltre accessori e rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2015

Il Cons. Estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA



CASSAZIONE